

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2017, n. 36

"Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

Art. 1

Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 approvato con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 approvato con legge regionale 07 agosto 2017, n. 35 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016). Le differenze tra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 sono rappresentate negli allegati 1 (entrata) e 2 (spesa) alla presente legge.

Art. 2

Risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

1. Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2016 già iscritto in via presuntiva per euro 2.900.623.719,16 nella parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 approvato con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019), è rideterminato in euro 2.023.585.421,31 a seguito della approvazione del rendiconto 2016 approvato con l.r. 35/2017.

Art. 3

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per gli esercizi finanziari 2017/2019 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 3.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2017 risulta aumentato di euro 149.841.264,46 quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 103.450.827,58 quanto alla previsione di cassa. Per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta invariato.

Art. 4

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2017/2019 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 5.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2017 risulta aumentato di euro 149.841.264,46, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 103.450.827,58 quanto alla previsione di cassa. Per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta invariato.

Art. 5

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in euro 1.697.505.803,54 in conformità di quanto disposto con l'articolo 9 della l.r. 35/2017.

Art. 6

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) allegato 1 — Assestamento al bilancio di previsione — Residui Entrate;
- b) allegato 2 — Assestamento al bilancio di previsione — Residui Spese;
- c) allegato 3 — Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2017 Entrate per titolo e tipologia;
- d) allegato 4 — Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2017 Entrate per titolo;
- e) allegato 5 — Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2017 Spese per missioni, programma e titolo;
- f) allegato 6 — Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2017 Spese per titolo;
- g) allegato 7 — Variazioni al bilancio pluriennale Entrate per titolo e tipologia;
- h) allegato 8 — Variazioni al bilancio pluriennale Entrate per titolo
- i) allegato 9 — Variazioni al bilancio pluriennale Spese per missioni, programma e titolo;
- j) allegato 10— Variazioni al bilancio pluriennale Spese per titolo
- k) allegato 11— Quadro generale riassuntivo;
- l) allegato 12— Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- m) allegato 13— Equilibri di bilancio;
- n) allegato 14 — Verifica di congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- o) allegato 15 — Modifica classificazione capitoli;
- p) allegato 16 — Nota integrativa all'assestamento e variazione al bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO II
DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 7

Misure in favore dei comuni per la realizzazione di canili sanitari e rifugi

1. Al fine di dare piena attuazione, in aderenza alle previsioni dell'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), alle finalità ed ai principi previsti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 5 aprile 1995, n. 12 (Norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) e in ragione della necessità di potenziare la lotta al randagismo attraverso la realizzazione e/o ristrutturazione da parte dei comuni di canili sanitari e/o rifugi, nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.

Art. 8

Disposizioni in materia di demanio e patrimonio

1. Il bene immobile regionale denominato "Campo sportivo Ricciardelli" in San Severo è trasferito a titolo gratuito al Comune di San Severo in quanto strumentale all'esercizio di funzioni e servizi comunali.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto previa verifica della insussistenza di pendenze a carico del Comune di San Severo derivanti dal possesso del bene.
3. Il trasferimento è disposto con decreto del presidente della Giunta regionale a valere di titolo di proprietà.

Art. 9

Disposizioni di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10

1. L'ARCA Jonica provvede alla restituzione in favore della Regione Puglia della anticipazione di euro 1 milione e 800 mila di cui all'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), secondo le seguenti modalità:
 - a) prima rata pari a euro 50 mila entro il 31 dicembre 2017;
 - b) 16 rate annuali pari euro 100 mila ciascuna entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2018;
 - c) rata finale pari a euro 150 mila.
2. In ragione dello stato di dissesto finanziario in cui versa l'ARCA Jonica, la Regione Puglia rinuncia a ogni accessorio maturato e/o maturando sulla anticipazione di cui all'articolo 29 della l.r. 10/2009.
3. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini e con le modalità di cui al comma 1 comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'attivazione delle procedure di recupero coattivo dell'intero credito residuo compresi gli accessori maturati e maturandi.

*Art. 10*Contributo straordinario in favore del Comune di Alessano
per le celebrazioni in onore di don Tonino Bello

1. In previsione delle celebrazioni per il 25° anniversario della morte di don Tonino Bello, organizzate dal comune di Alessano, al fine di supportare il turismo religioso in ingresso, di garantire la realizzazione di opere per la sicurezza dei visitatori e concorrere alle spese organizzative è concesso al Comune di Alessano un contributo straordinario nella misura massima di euro 100 mila. Il predetto contributo sarà erogato previa rendicontazione agli uffici regionali competenti delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento e le opere ad esso collegate. La relativa dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, è assegnata a valere sull'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della missione 1, programma 1, titolo 1.

Art. 11

Contributo integrativo per le eccellenze sportive pugliesi

1. Per dare piena attuazione alle finalità e principi previsti dalla legge regionale del 4 dicembre 2006 n. 33 (Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti) e sostenere le eccellenze sportive pugliesi, alle organizzazioni sportive pugliesi che competono nella massima serie nazionale dei campionati dilettantistici a squadre, inserite nella graduatoria di merito approvata con determinazione dirigenziale 662 del 29 giugno 2017, per il campionato 2016-2017 è assegnato un contributo integrativo pari al 10 per cento dell'importo richiesto a finanziamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della missione 6 programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 180 mila.

Art. 12

Contributo sport atleti paraolimpici

1. Al fine di favorire e sostenere la partecipazione di atleti paraolimpici nello svolgimento di attività agonistica di rilievo almeno nazionale, anche con riferimento alle finalità di cui alla l.r. 33/2006, nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. Tale stanziamento è destinato a finanziare l'acquisto da parte di atleti paraolimpici di attrezzature destinate alla specialità sportiva espletata.

2. Possono usufruire di tale finanziamento esclusivamente atleti residenti anagraficamente e sportivamente nella regione Puglia, previa certificazione relativa alla specialità sportiva e alla natura della attività agonistica da svolgersi, da parte del Comitato paraolimpico (CIP) regionale.

3. I contributi saranno erogati dall'assessorato allo sport secondo un procedimento determinato con apposito provvedimento di Giunta regionale.

Art. 13

Contributo ricerca scientifica

1. Al fine di incentivare i progetti di ricerca scientifica su invecchiamento e demenza e sugli aspetti a

questi correlati è stanziato un importo pari a euro 150 mila. Il predetto contributo è concesso alle Aziende universitarie ospedaliere o enti del Servizio sanitario regionale (SSR) abilitati alla ricerca scientifica specifica nel campo dell'invecchiamento e della demenza. La relativa dotazione finanziaria pari a euro 150 mila è assegnata, a valere sull'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1.

Art. 14

Disposizioni varie in materia sanitaria

1. La legge regionale del 18 dicembre 1991, n. 14 (Normativa in materia di medicina trasfusionale) e la legge regionale del 3 agosto 2006, n. 24 (Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale), sono abrogate. L'attività del Centro regionale di coordinamento e compensazione (CRCC) della Azienda ospedaliero-universitaria Consorziale Policlinico di Bari si intende confermata fino all'effettivo avvio delle attività della struttura regionale di coordinamento, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 2158 del 21 dicembre 2016 e n. 143 del 23 febbraio 2016.
2. La lettera aa) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell' 'Agenzia regionale della salute e del sociale (A.Re.S.S.) è abrogata.

Art. 15

Spese gestione Osservatorio faunistico e Centro recupero rapaci.

1. Al fine di dotare l'Osservatorio faunistico regionale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), di macchinari necessari alla conduzione delle proprie attività, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.
2. Per valorizzare le attività di tutela della biodiversità condotte dal Museo di storia naturale del Salento del Comune di Calimera e sviluppare le attività del Centro di recupero e accoglienza di animali esotici e di tartarughe marine, nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila

Art. 16

Sostegno ai comuni per progettazioni nell'ambito della strategia SMART-IN da affidare a giovani professionisti

1. Al fine di sostenere i comuni nell'elaborazione di progettazioni di qualità da candidare agli avvisi pubblici della Regione Puglia nell'ambito della strategia SMART-IN Puglia in materia di valorizzazione dei beni culturali, il capitolo 503002 (missione 5, programma 3, titolo 2) è incrementato di euro 70 mila. I contributi sono assegnati ai comuni che garantiscano la presenza di giovani professionisti sotto i trentacinque anni nelle procedure di affidamento della progettazione.

Art. 17

Contributo straordinario per il riconoscimento giuridico dei percorsi formativi regionali 2007-2013 e l'erogazione di indennità

1. Al fine di espletare le procedure finali burocratiche per il riconoscimento giuridico dei percorsi formativi regionali erogati nel periodo 2007/2013 da enti regionali accreditati, che hanno visto sospeso l'accreditamento poiché nei loro confronti sono in corso procedimenti penali o sono in stato di liquidazione coatta amministrativa, nonché per l'erogazione delle indennità di frequenza previste per i corsisti, nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della missione 15, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 40 mila.

Art. 18

Disposizioni per l'adeguamento dei parco giochi comunali ai bambini con disabilità

1. Al fine di ampliare il numero dei comuni beneficiari del finanziamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2016, n. 23 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018), destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte degli stessi per la redazione di progetti e la realizzazione di lavori di adeguamento dei parco giochi comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili, mediante l'inserimento di giochi da essi fruibili, al capitolo di spesa 511012 "Spese per la redazione di progetti e realizzazione di lavori per la piena accessibilità ai parco giochi comunali dei bambini disabili. Art. 18 l.r. 9.8.2016, n. 23 (Assestamento bilancio 2016)" della missione 8, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 70 mila.

Art. 19

Disposizioni per il potenziamento del trasporto pubblico locale sulla tratta Spinazzola-Minervino Murge-Bari

1. Al fine di potenziare il trasporto pubblico locale sulla tratta Spinazzola-Minervino Murge-Bari, nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

Art. 20

Integrazione e modifica dell'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40

1. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2017) è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare anche iniziative assentibili ai fondi della programmazione comunitaria, a condizione che, qualora l'iniziativa risulti successivamente ammessa a finanziamento comunitario, il beneficiario rinunci al finanziamento a valere sul Fondo speciale cultura e patrimonio culturale di cui al presente articolo."

Art. 21

Interventi finanziari a favore delle aziende agricole colpite dal batterio della Xylella fastidiosa

1. Al fine di incentivare l'allungamento della durata del piano di ammortamento per un periodo pari al 100

per cento della durata residua e, comunque, non superiore agli otto anni, delle operazioni di credito, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dalle aziende agricole che hanno subito danno provocati dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, la Regione Puglia concede un contributo per la riduzione degli interessi passivi relativi alle predette operazioni. A tal fine, nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. Ulteriori somme potranno essere stanziare negli anni successivi.

2. Il contributo è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di euro 15 mila nell'arco di tre esercizi finanziari alle condizioni stabilite dal regolamento n. 1408/2013 (UE) della commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articolo 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai frantoi oleari e alle cooperative agricole di trasformazione delle olive che hanno ridotto almeno del 30 per cento la quantità di prodotto lavorato a seguito della diffusione del batterio. Per tali aziende i contributi in regime di "de minimis" possono essere erogati nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 (UE) della commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articolo 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo .

Art. 22

Spese per emergenza irrigua dei consorzi di bonifica commissariati

1. Al fine di far fronte alla gestione della emergenza irrigua, la Regione Puglia provvede a erogare ai consorzi di bonifica commissariati un contributo straordinario di euro 500 mila.

2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede mediante l'assegnazione nel bilancio di previsione autonomo per l'esercizio finanziario 2017 , nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento di euro 500 mila.

3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a nominare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, e con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto.

CAPO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 23

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3

1. All'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) dopo il comma 2 quater. è aggiunto il seguente:

"2 quinquies. Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell'agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con

conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.”.

Art. 24

Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36

1. All'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Il commissario liquidatore unico esercita con propri decreti ogni potere di governo delle soppresse comunità montane della Puglia e cessa dalla carica con l'estinzione delle stesse. Il commissario liquidatore unico è autorizzato a compiere per conto della Regione Puglia ogni attività stragiudiziale nell'interesse delle soppresse comunità montane pugliesi.”.

Art. 25

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2016, n. 30

1. Alla legge regionale 3 novembre 2016, n. 30 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3

Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni

1. Sino all'approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.

2. Il progetto edilizio per le nuove costruzioni di cui al comma 1 deve contenere i dati necessari a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali dell'edificio, ed in particolare una relazione tecnica dettagliata contenente:

- a) indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo;
- b) indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione;
- c) soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali impiegati per la costruzione, idonee ad evitare l'accumulo di gas radon nei diversi locali.

3. Entro e non oltre sei mesi dal deposito della segnalazione certificata presentata ai fini della agibilità devono essere avviate su ogni locale della nuova costruzione le misurazioni del livello di concentrazione, con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

4. Le caratteristiche tecniche derivanti dalla relazione di cui al comma 2 devono essere mantenute in caso di successivi interventi edilizi.

5. L'approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari

del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull'uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica.”;

- b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) alla lettera a), comma 1, dopo le parole: “per gli edifici” sono aggiunte le seguenti: “strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e”;
 - 2) la lettera b), comma 1, è sostituita dalla seguente:
“b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superficie non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l'esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.”;
- c) l'articolo 5 è abrogato;
- d) al titolo della legge la parola “confinato” è sostituita dalla seguente: “chiuso”;
- e) i termini previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4, cominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- f) l'articolo 3, come sostituito dalla presente legge, è applicabile a tutte le nuove costruzioni i cui titoli abilitativi si siano formati a partire dal 19 novembre 2016.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 Agosto 2017

MICHELE EMILIANO